



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

Settore Ecologia

R.O. OO/____/2025

Lonato d/G, li 16/05/2025

**OGGETTO: SANZIONE N°02/25 ECO.-
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA'
PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LONATO DEL GARDA (IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/80).**

IL SINDACO

CONSIDERATA la comunicazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia - Area V - assunta agli atti del Comune di Lonato del Garda con protocollo n.17759 del 06/05/2025 avente ad oggetto: “Richiesta ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria ai sensi e nel rispetto del DPR 753/80, artt.52 e 55”, nella quale si richiama l'allegata nota della RFI Rete Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità territoriale Milano Linee Nord, prot. Ferrovie dello Stato UA 30/4/2025, RFI-VDO-DOIT.MI.UT.ML\A 0011\P\2025\0002290;

VISTO l'art. 52 del DPR N. 753 dell'11/07/1980 che recita: “lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterno o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

VISTO l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: “i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...omissis...”;

CONSIDERATI i rischi di:

- alta probabilità di innesco e sviluppo di incendio delle aree adiacenti alla sede FS, che può provocare oltre ad interferenza alla circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;
- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

RITENUTO di provvedere al riguardo adottando idoneo provvedimento contingibile ed urgente al fine di far osservare e rispettare ai titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, le disposizioni normative di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 del 11/07/1980;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a coloro potenzialmente individuabili ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i., attesa le particolari esigenze di celerità del procedimento dettate da ragioni igienico sanitarie e salvaguardia della salubrità pubblica e di incolumità pubblica;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati ferroviari, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

PRESO ATTO che tali interventi sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità;

VISTI gli artt. 53 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTA la legge n.241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n.92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge n. 689/81 le successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso confinanti con i tracciati ferroviari ricadenti nel territorio del Comune di Lonato del Garda, nell'ambito delle proprie fasce di rispetto, previa acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni previste dalla legge e ai sensi degli artt. 52, 55 del DPR 753 dell'11/07/1980:

CON EFFETTO IMMEDIATO

1. ALLA PULIZIA DELLE AREE INCOLTE CON PRESENZA DI ERBA SECCA E DI OGNI ALTRO MATERIALE COMBUSTIBILE, AL TAGLIO DEI RAMI, DEGLI ALBERI E DELLE PIANTE RADICATE CHE SI PROTENDONO OLTRE IL PROPRIO CONFINE E CHE POTREBBERO, IN CASO DI CADUTA, INTERFERIRE CON L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CREANDO POSSIBILE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E L'INTERRUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO FERROVIARIO;
2. A RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE ALBERI, RAMAGLIE E TERRICCIO, QUALORA CADUTI SULLA SEDE FERROVIARIA DAI PROPRI FONDI PER EFFETTO DI INTEMPERIE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA;
3. AD ADOTTARE TUTTE LE PRECAUZIONI E GLI ACCORGIMENTI ATTI AD EVITARE QUALSIASI DANNEGGIAMENTO E/O PERICOLO E/O LIMITAZIONI DELLA SICUREZZA E DELLA CORRETTA FRUIBILITA' DELLA SEDE FERROVIARIA CONFINANTE CON I PROPRI FONDI.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di loro competenza, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del presente atto.

INFORMA

che in attuazione dell'art. 3, comma 4, legge 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero, nei casi previsti dall'art. 41, comma 2, dell'Allegato 1 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), dal giorno in cui sia scaduto il termine della sua pubblicazione, o, in alternativa, nei casi previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi di legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o comunicazione del presente provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

FA PRESENTE

che, in caso di inadempienza, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si provvederà a norma di legge.

DISPONE

Che il presente atto venga:

- Pubblicato all'albo pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- Trasmesso alla Prefettura di Brescia, come stabilito dall'art. 6, 4° comma del D.Lgs.2/2008, convertito con la Legge n. 125/2008 e s.m.i.;
- Trasmesso a tutta le Forze dell'ordine operanti sul territorio;
- Trasmesso a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Milano – Unità territoriale Linee Nord – via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (pec: rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it).

**Il Sindaco
(Roberto Tardani)**

Il presente documento informatico è stato sottoscritto
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)